

**IL GIUDICE AMPLIA IL SUO POTERE DI VALUTARE GLI ELEMENTI PROBATORI: dai documenti prodotti dalla parte che li ha forniti, all'efficacia (relativa) del disconoscimento della conformità (ex art. 2712 c.c.)**

1) Con la sentenza n. 10827 del 29 aprile 2008 le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno affermato che: *”anche i documenti provenienti dalla parte che se ne avvalga possono assumere, segnatamente se connotati da un apprezzabile grado di specificità, valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere, ex art. 232 c.p.c., comma 1, per ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio cui la parte non abbia risposto”* (In calce la sentenza per estratto sub 1).

Già in passato la Cassazione aveva stabilito che se vi sono altri elementi di prova, concomitanti alla mancata risposta della parte all’interrogatorio formale, il Giudice può ritenere la mancata risposta quale prova indiziaria o argomento di prova ex art. 116 c.p.c. 2°c, c.f.r. Cassazione 11240/04, 12463/03, ma in questo caso gli elementi probatori sono formati dalla parte che li invoca a suo favore.

2) Con un'altra significativa pronuncia, la n. 12303 del 15 maggio 2008, la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione afferma che: *”l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il Giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa. E nella specie, come meglio si vedrà infra, la Corte leccese non ha tratto la prova dei fatti controversi esclusivamente dalle copie fotostatiche prodotte dall’attore, e assertivamente contestate, ma anche dalle correlazioni rilevate e dai riscontri effettuati con altri elementi documentali allegati in originale”* . Quindi non è precluso al giudice di merito apprezzare l’efficacia rappresentativa di duplicati fotocopiati disconosciuti ex art. 2719 c.c. (e non ex artt. 214, 216 c.p.c.) dalla parte contro la quale il documento è prodotto. In buona sostanza si afferma che il disconoscimento proveniente dall’interessato, contro cui il documento è prodotto, impedisce soltanto la conformità dello stesso all’originale ed il suo possibile uso quale mezzo di prova. Di contro, indipendentemente dall’avvenuto disconoscimento di un documento da parte del soggetto contro cui è fatto valere, il Giudice può *“apprezzarne l’efficacia rappresentativa”*. In calce la sentenza per estratto sub 2)

\*\*\*

Dalla lettura delle citate sentenze sembra che la Corte di Cassazione riconosca ai Giudici di Merito uno spazio sempre maggiore nella valutazione dei mezzi di prova volti alla formazione del loro convincimento. Prosegue, quindi, la tendenza della Giurisprudenza a riconoscersi un potere sempre più penetrante nel processo civile (e non è detto che ciò sia un male).

## Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili

### **Svolgimento del processo**

Nel 2004 la "Progetto Lavoro soc. coop. a r.l." agì giudizialmente innanzi al giudice di pace di Messina nei confronti di M.A. domandandone la condanna al pagamento della somma di Euro 3,10 (e di Euro 15,34 per spese) per omesso versamento del "corrispettivo" dovuto per la sosta del proprio veicolo in un'area comunale di parcheggio a pagamento nei giorni 11, 12 e 18.1.2000, come da specifici avvisi infruttuosamente speditigli.

Espose che era stata incaricata dal comune di svolgere il servizio di gestione e sorveglianza del parcheggio a pagamento in talune aree pubbliche a questo destinate, che le tariffe per la sosta nelle diverse fasce orarie erano state predeterminate con provvedimento comunale e che, in base alla convenzione che disciplinava il servizio, aveva l'obbligo di recuperare, anche nei confronti dei proprietari, le somme non versate dai conducenti degli autoveicoli parcheggiati.

Con sentenza n. 7/2005, pronunciata nella contumacia del convenuto, il giudice di pace accolse la domanda nei limiti di Euro 13,83, oltre agli interessi ed alle spese processuali, liquidate in Euro 100,00, oltre agli accessori.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione M.A. affidandosi a tre motivi, uno dei quali pone una questione di giurisdizione.

La società cooperativa intimata non ha svolto attività difensiva.

### Motivi della decisione

1.1. Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata per "violazione e falsa applicazione dei principi informativi nella materia delle sanzioni amministrative in riferimento alla *L. n. 689 del 1981*; violazione del *D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7*, come modificato dal *D.Lgs. n. 360 del 1993*; mancato accertamento della violazione e conseguente inespugnabilità di ricorso amministrativo;

vulnus del diritto di difesa, violazione del principio di legalità e dei principi in materia di azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli *artt. 24, 25, 97 e 113 Cost.*; il tutto in relazione *all'art. 113 c.p.c.*, comma 2 (nel testo risultante dalla sentenza additiva della Cort. Cost. n. 206/2004) e *360 c.p.c.*, n. 3". 1.2. Col secondo motivo è dedotto "difetto assoluto di giurisdizione del giudice di pace rispetto alla pubblica amministrazione: sanzione amministrativa travestita da azione di condanna per inadempimento contrattuale; violazione *dell'art. 37 c.p.c.*, in relazione *all'art. 360 c.p.c.*, n. 1". 1.3. Col terzo sono denunciate "carezza assoluta di prova a sostegno della domanda, violazione dei principi in materia di onere della prova in relazione *all'art. 2697 c.c.*; *art. 116 c.p.c.*; *art. 163 c.p.c.*, n. 5, anche in relazione alla facoltà concessa *dall'art. 184 c.p.c.*; *art. 232 c.p.c.*; il tutto in relazione *all'art. 113 c.p.c.*, comma 2 (nel testo risultante dalla sentenza additiva della Cort.

Cost. n. 206/2004) e *art. 360 c.p.c.*, n. 3); nonchè in relazione *all'art. 360 c.p.c.*, n. 4. Apparenza e/o radicale ed insanabile insufficienza e contraddizione della motivazione della sentenza in relazione *all'art. 360 c.p.c.*, nn. 4 e 5". 2.1. Il secondo motivo, il cui esame è pregiudiziale in quanto pone un problema di giurisdizione, è infondato.

Il ricorrente assume che il giudice di pace, condannandolo "al pagamento della somma richiesta e, soprattutto, delle spese di lite, ha sostanzialmente irrogato una sorta di sanzione

privata, inconcepibile nel nostro ordinamento laddove vige il principio di legalità sia per le sanzioni penali che per quelle amministrative".

Sostiene che era per questo sfornito di giurisdizione, pur non indicando quale giudice ne fosse invece munito.

Sono sufficienti i rilievi che nessuna sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale è irrogata previo vaglio da parte dell'autorità giurisdizionale della sussistenza della violazione e che è, invece, assolutamente inequivoco che la società attrice ha agito per il pagamento di quanto l'automobilista avrebbe dovuto versare per la sosta nell'area destinata al parcheggio (dunque per l'adempimento, come lo stesso ricorrente riconosce nell'illustrazione del primo motivo di ricorso, in fine) e non per la somma corrispondente alla sanzione prevista per la sosta senza pagamento.

E non è revocabile il dubbio che la domanda di adempimento di un privato nei confronti di altro privato trova la sua causa petendi nella presupposta sussistenza di un diritto soggettivo a ricevere una prestazione, come tale idonea a radicare la giurisdizione del giudice ordinario.

2.2. Quanto appena osservato palesa l'infondatezza anche del primo motivo nella parte in cui muove dall'erroneo assunto che sia stata irrogata una sanzione amministrativa, a tanto correlando anche la violazione dei principi di legalità, di riserva di azione amministrativa e di difesa.

In ordine alla prospettata insussistenza del diritto del concessionario di agire per il pagamento delle somme al cui pagamento sia subordinata la sosta in determinate aree (ex art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f, approvato con *D.Lgs. n. 285 del 1992*, come successivamente modificato), deve rilevarsi che si verte in ipotesi di sentenza necessariamente pronunciata secondo equità in relazione al valore della controversia, sicchè l'insussistenza in concreto di quel diritto è del tutto irrilevante, essendo rimessa al giudice di pace la creazione della regola equitativa da applicare al caso concreto, col solo limite del rispetto delle norme di rango costituzionale o sopranazionale e dei principi informatori della materia, la cui violazione soltanto è appunto suscettibile di essere denunciata in cassazione ex *art. 360 c.p.c.*, n. 3.

Ora, la violazione del primo tipo di norme è, come s'è detto, infondatamente addotta; quelle del secondo tipo non vengono in considerazione; i principi informatori della materia delle sanzioni amministrative sono impropriamente invocati, siccome del tutto estranei al caso di specie; la violazione dei principi informatori della materia delle obbligazioni - che avrebbero potuto in ipotesi venire in rilievo - non è nemmeno prospettata.

2.3. Resta da esaminare il terzo motivo, che concerne la dedotta violazione di norme processuali.

Sostiene il ricorrente che, per l'ipotesi in cui si ravvisasse un rapporto contrattuale nella sosta a pagamento, la sentenza sarebbe viziata per non aver considerato che i fatti costitutivi della domanda non erano stati provati, essendo a tal fine inidonei i tre avvisi di pagamento prodotti (con l'indicazione della targa del veicolo di proprietà del M. ma privi dell'indicazione della strada nella quale era stata parcheggiata l'autovettura) e l'intimazione di pagamento inviata con raccomandata restituita al mittente per rifiuto di accettazione da parte della madre del destinatario. Nè erano stati prodotti gli atti sui quali la società attrice fondava la propria legittimazione, sicchè il giudice di pace aveva in definitiva conferito impropriamente rilievo alla contumacia del convenuto, alla mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli (su circostanze non esposte in sentenza) ed alla comunicazione via fax (irritualmente acquisita agli atti) con la quale il convenuto contumace aveva comunicato al giudice di aver venduto la propria autovettura, addirittura opinando che tanto avallasse la fondatezza della domanda attrice.

Benchè la motivazione vada corretta nella parte in cui è stata considerata rilevante la circostanza che "nessuna eccezione è stata sollevata dal convenuto" in ordine all'intervenuto parcheggio del veicolo senza corresponsione della tariffa oraria (pagina 3 della sentenza impugnata, in fine), volta che il convenuto era contumace e che la contumacia non può assumere alcuna valenza probatoria della verità dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio, la censura è tuttavia infondata.

Il rilievo conferito dal giudice di pace all'atteggiamento assenteistico del convenuto (pagina 4, inizio) è infatti collegato non già alla contumacia, ma alla mancata risposta all'interrogatorio, com'è reso evidente dalla frase "non utilizzando neanche la possibilità di esporre le proprie ragioni a difesa quando gli è stato deferito l'interrogatorio formale". Del resto, anche i documenti, provenienti dalla parte che se ne avvalga (nella specie, gli avvisi di pagamento per Euro 3,10, con indicazione delle date e delle ore della sosta, anch'esse riportate in sentenza) possono assumere, segnatamente se connotati da un apprezzabile grado di specificità, valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere, ex art. 232 c.p.c., comma 1, per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio cui la parte non abbia risposto.

Quanto al vizio di motivazione, deve premettersi che, nelle sentenze necessariamente pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione assume rilievo solo in quanto si traduca in assoluta carenza di motivazione ovvero in argomentazioni insanabilmente contraddittorie, tali da integrare il pur denunciato vizio di cui *all'art. 360 c.p.c.*, n. 4.

Ma tanto va, nel caso in esame, radicalmente escluso, non essendo configurabile una carenza assoluta di motivazione nella circostanza che il giudice di pace non abbia esposto nella motivazione della sentenza i fatti, ritenuti poi per ammessi, che la parte era stata invitata a confessare, allorchè - come nella specie - per l'assoluta linearità del thema decidendum, tali fatti non potevano essere che quelli direttamente posti in essere da colui cui l'interrogatorio era deferito.

Quanto alla ritenuta legittimazione dell'attrice, l'affermazione del giudice di pace che essa si evincesse dagli atti processuali (sesta riga dei motivi della decisione della sentenza impugnata) anche in base all'art. 24 del Capitolato-Convenzione che disciplina il servizio, costituisce asserzione in tutto sufficiente a sorreggere sul punto la decisione. L'assunto che tali atti non esistessero si risolve nella prospettazione di un errore revocatorio, non denunciabile col mezzo del ricorso per Cassazione.

Inidoneo a configurare un'assoluta carenza o contraddittorietà della motivazione è pure il rilievo conferito dal giudice di pace al documento irrualmente inviatogli dal convenuto contumace, dal quale si evinceva che alla data della sosta egli ne risultava ancora proprietario. Il riferimento della sentenza alla "visura" di cui alla documentazione allegata (quintultima riga di pagina 4) consente, invero, di comprendere che la proprietà del veicolo in capo al convenuto risultava comunque aliunde.

3. Il ricorso va conclusivamente rigettato con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

**Sub 2)**

**Estratto della Sentenza n. 12303  
del 15-05-2008  
Corte di Cassazione Sezione Prima Civile**

### Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria" motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1985, n. 121, art. 8, comma 2, lett. b), e *art. 797 c.p.c.*, n. 7, nonché degli *artt. 2697, 2700, 2712 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.*

Ascrive alla Corte d'appello di avere: affermato erroneamente che l'attore non aveva l'onere di provare la delibabilità della sentenza del tribunale ecclesiastico, ovvero sia la sua conformità alla disciplina vigente, e che il processo canonico si era svolto nell'osservanza delle norme dell'ordinamento interno, in particolare di quelle relative alla citazione e alla dichiarazione di contumacia;

dato atto della produzione, da parte dell'attore, di copie inautentiche e tempestivamente contestate degli atti del giudizio canonico, salvo poi basare il proprio convincimento su detti elementi documentali; omesso di verificare in concreto se nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici era stato assicurato alla convenuta il diritto di resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e se la citazione era stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed era stato in essa assegnato un congruo termine a comparire; attribuito valore di prova piena dell'effettivo domicilio della convenuta alla dichiarazione del cancelliere del tribunale ecclesiastico pugliese e nessun valore al certificato storico di residenza prodotto dalla convenuta, atto pubblico facente piena prova dei fatti attestati, da cui risultava la di lei residenza in (OMISSIS)' dal 1981, ove avrebbero dovuto esserle inviati gli atti del Tribunale predetto; fatto discendere dall'affermazione relativa al domicilio della signora L., con evidente salto logico, la prova della regolarità della citazione nel giudizio canonico, laddove mancava in atti alcun elemento dal quale ricavare l'avvenuta notifica, unitamente al libello, del decreto di citazione, che, pertanto, si sarebbe dovuta provare in altro modo;

Altresì infondata è la dedotta violazione o falsa applicazione *dell'art. 2712 c.c.*. Al riguardo, si rileva che l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche - assimilabili alle copie fotografiche espressamente menzionate dalla legge - è subordinata al mancato disconoscimento da parte dell'interessato. Tale disconoscimento, a differenza di quello previsto dagli *artt. 214 e 215 c.p.c.*, non pone una preclusione formale al riconoscimento e alla utilizzazione della scrittura, ma è diretto unicamente a impedire la conferma della rispondenza all'originale, così da non consentire l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.

Ne consegue che, mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è superabile solo attraverso l'esperimento positivo della procedura di verifica prevista dall'*art 216 c.p.c.*, quella derivante *dall'art 2719 c.c.*, per le copie delle scritture, non esclude, invece, la possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione, ricorrendo ad altri mezzi di prova ed anche a presunzioni semplici (cfr. Cass. nn. 24418/2006, 11269/2004, 7960/2003, 12598/2001, 6090/2000, 866/2000, 5346/1997, 940/1996, 1831/1976). In diversi termini, l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. E nella specie, come meglio si vedrà infra, la Corte leccese non ha tratto la prova dei fatti controversi esclusivamente dalle copie fotostatiche prodotte dall'attore, e assertivamente contestate, ma anche dalle correlazioni rilevate e dai riscontri effettuati con altri elementi documentali allegati in originale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della sua proponente alle spese in favore del controricorrente.

